



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 73 del 2 Novembre 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe CONTE (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 ottobre 2023 ha adottato la seguente decisione:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 22 settembre 2023 (Prot. 7799/1065 pfi. 22/23 PM/rn), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

sig. **Cosimo Riformato**, all'epoca dei fatti Presidente della AS Massafra Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 68 del 20.4.2023 del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, relativo ai provvedimenti disciplinari assunti dal Sostituto Giudice Sportivo in ordine alla gara Massafra Calcio – Gioventù Palagianò del 16.4.2023, valevole per il campionato Allievi Under 17, rivolto nei confronti del Sostituto Giudice Sportivo le seguenti espressioni ricevute telefonicamente dal sig. Giuseppe D'Amicis, dal testuale tenore di seguito riportato: "voi siete pazzi", "il giudice sportivo è un mongoloide bugiardo", "voi volete che ci scanniamo con la Pro Massafra", "siete dei bugiardi"; successivamente, inoltre, lo stesso sig. Cosimo Riformato ha inviato all'arbitro della gara ed al Sostituto Giudice Sportivo messaggi a mezzo dell'applicazione whatsapp, dal seguente testuale tenore: "un bugiardo che non deve più arbitrare", "gli ha fatto scrivere delle cazzate enormi", "questi sono due pazzi, sia l'arbitro che il giudice sportivo", "falsi falsi falsi";

la società **A.S. Massafra Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente sig. Cosimo Riformato, così come descritti nel citato capo di incolpazione.

FATTO

Con atto del 23 settembre 2023, prot. 7799/1065 pfi. 22-23 PM/rn che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati, al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, al Presidente della F.I.G.C., al Segretario Generale della F.I.G.C. nonché, per conoscenza, alla Procura Generale dello Sport, al Procuratore Federale, alla L.N.D. ed al Comitato Regionale Puglia, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 1065 pfi 22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito agli insulti e minacce rivolti dal sig. Riformato Cosimo, Presidente della A.S. Massafra Calcio, nei confronti della Delegazione Provinciale di Taranto e del Giudice Sportivo della stessa, a seguito delle decisioni assunte all'esito della gara Massafra Calcio – Gioventù Palagianò del 16.4.2023, valevole per il campionato Allievi Under 17", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 08.08.2023, notificata alle parti interessate, deferiva il soggetto e la società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate.

All'udienza del 16 ottobre 2023 compariva l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per le parti deferite, ritualmente convocate.

La Procura Federale, dopo breve discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti chiedendo, per l'effetto, di comminare delle seguenti sanzioni: inibizione di 6 mesi per il tesserato Riformato Cosimo ed ammenda di € 600,00 a carico dell'A.S. Massafra Calcio.

Il Tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale - nonché i messaggi audio.

Le espressioni utilizzate dal deferito sig. Cosimo Riformato ("*voi siete dei pazzi*", "*il giudice sportivo è un mongoloide bugiardo*", "*voi volete che ci scanniamo con la Pro Massafra*", "*siete dei bugiardi*", "*un bugiardo che non deve più arbitrare*", "*gli ha fatto scrivere delle cazzate enormi*", "*questi sono due pazzi, sia l'arbitro che il giudice sportivo*"), documentate tramite l'applicazione Whatsapp e non smentite dallo stesso deferito, integrano incontrovertibilmente la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed i principi che ne sono ispiratori.

La Corte d'Appello Federale, con la decisione numero 0048 CFA del 25.11.2022, stagione 2022-2023, ha per altro sancito che "*i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, C.G.S. si connotano, nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. Infatti, tale disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell'ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta*" (cfr. *ex multis*, Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA - 2021-2022; id. sez. I, decisione n. 74/CFA 2021-2022).

Trattasi, per altro, di affermazioni e condotte comunque riferibili "*all'attività sportiva*", come richiesto dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In ordine allo sconveniente uso dell'espressione "*mongoloide*" da parte del sig. Cosimo Riformato, la Corte di Cassazione, V^a sezione penale, con la sentenza n. 11416/2016, ha affermato che chiamare "mongolo" qualcuno integra ingiuria, rientrando tra le modalità espressive che sono oggettivamente da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, trattandosi di "*gratuiti e volgari insulti - che sono tuttora considerati tali, anche tenendo conto dell'invocata evoluzione della percezione sociale dell'uso del linguaggio*".

In aggiunta, la Corte di Giustizia Federale, II^a sezione, L.I.C.P., con decisione assunta in esito alla riunione del 19.03.2010, relativa al Com. Uff. n. 199/CGF, aveva sancito che l'espressione "*sei un mongoloide*" costituisce un'invettiva gravemente offensiva e che tale comportamento, di notevole gravità, è contrario ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo.

Parimenti, le altre espressioni usate dal deferito "*voi siete dei pazzi*", "*siete dei bugiardi*", "*un bugiardo che non deve più arbitrare*", "*gli ha fatto scrivere delle cazzate enormi*", "*il giudice sportivo è un mongoloide bugiardo*", sono chiaramente offensive - ed anzi gravemente offensive - perché per altro mettono in discussione la correttezza e l'integrità del comportamento sia del direttore di gara che dell'Organo di Giustizia Sportiva coinvolto, cioè il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto.

Il Collegio ritiene anche di dover evidenziare che il soggetto deferito ha dimostrato totale disinteresse alla vicenda che ci occupa, non presentandosi a fronte della convocazione per l'audizione in qualità di persona sottoposta ad indagini - pur trattandosi di atto dovuto - ritenendo inoltre di non dover nemmeno presentare memorie difensive in vista dell'udienza odierna, né di prendervi parte.

Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta della parte deferita, rilevante in funzione dell'accertamento della sua responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché della società rappresentata, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In ordine invece a quanto emerso dalla segnalazione del 03.05.2023, prot. n. 1519/FT/gd, inviata al Comitato Regionale Puglia L.N.D., a firma del sig. Fabio Torio, quale Delegato Provinciale F.I.G.C. - L.N.D. - Delegazione Provinciale di Taranto, in ordine all'aver ricevuto dal sig. Cosimo Riformato degli "*screenshot di una conversazione privata avuta via chat tra il Sig. BUONOMO Renato, arbitro della sezione AIA di Taranto che aveva arbitrato la gara e un tesserato della società MASSAFRA CALCIO, avuta nei giorni successivi alla disputa della partita - e ancor prima di aver scritto il referto. Dal contenuto di questa conversazione emergeva che l'arbitro BUONOMO, richiedeva al tesserato della società MASSAFRA CALCIO dei video che avessero ripreso la rissa*", si chiede alla Procura Federale di eseguire opportuna indagine, al fine di verificare se la condotta delle parti interessate sia conforme o meno alla normativa vigente. Da uno dei messaggi audio del sig. Cosimo Riformato, allegato agli atti di indagine, emerge che il calciatore del Massafra Calcio contattato dal direttore di gara sia il sig. Lorenzo Basile.

* * * * *

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:

- 1) commina al sig. Cosimo Riformato l'inibizione per mesi 6;
- 2) commina alla A.S. Massafra Calcio l'ammenda di € 600,00;
- 3) demanda alla Procura Federale lo svolgimento delle indagini indicate nell'ultimo capoverso della premessa, demandando alla segreteria del Tribunale l'onere di trasmettere copia del fascicolo processuale.

Il Relatore
Giuseppe CONTE

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Ottobre 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. REAL SAN GIOVANNI – A.S.D. SAN MARCO dell'08/10/2023 (Reclamo della società A.S.D. SAN MARCO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 12/10/2023 della Delegazione Provinciale di Foggia).

La ASD SAN MARCO, in persona del Presidente, con atto del 14.10.2023 - seguito a preannuncio del 13.10.2023 - ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 12.10.2023, pubblicato nel C.U. n. 29, con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del "Campionato provinciale Under 15" disputata l'8.10.2023 tra la ASD Real San Giovanni e la stessa ASD San Marco, ha comminato al dirigente Sig. Mimmo Patrizio l'inibizione sino a tutto l'8.2.2024, *"per aver proferito nei confronti di un calciatore della squadra avversaria frasi gravemente minacciose ed ingiuriose, spingendolo con foga e violenza, senza farlo cadere in terra. Dopo essere stato espulso, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi gravemente offensive, tentando di entrare in contatto con lo stesso, non riuscendovi solo grazie al tempestivo intervento della Forza Pubblica Sostitutiva. A fine gara, indirizzava nei confronti dell'Arbitro espressioni blasfeme e irrispettose, tentando nuovamente di colpirlo con un pugno, non riuscendovi grazie al tempestivo intervento della Forza Pubblica Sostitutiva - che lo scortava fino al proprio spogliatoio"*.

La società, in particolare, ha sostenuto che la condotta del dirigente inibito debba essere ricondotta ad un contegno verbale veemente ed a voce alta mai degenerato, però, in aggressione o tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro, richiedendo, per l'effetto della più mite condotta asserita, la riduzione della squalifica. Con successiva dichiarazione scritta del 18.10.2023, acquisita agli atti del fascicolo disciplinare, i sigg. Piacentino Luigi e Piano Domenico, dirigenti della squadra antagonista ASD Real San Giovanni, hanno pure negato, in relazione alla gara in argomento, il verificarsi di episodi di violenza o aggressione, sia verso i propri tesserati che nei confronti del direttore di gara.

Nel corso dell'udienza del 23.10.2023, è intervenuto personalmente il sig. Mimmo Patrizio, il quale ha ribadito quanto dedotto nell'atto di reclamo, escludendo di aver posto in essere le condotte descritte in referto, in particolare quelle riferite al tentativo di aggressione, non avendo avuto alcun contatto con il direttore di gara, assumendo che questi potrebbe essere incorso in uno scambio di persona.

Sentito, subito dopo, l'arbitro da parte dalla Corte - per i chiarimenti sui fatti contestati - acquisito in atti il relativo supplemento di rapporto, redatto in forma scritta dallo stesso direttore di gara in data 23/10/2023, il procedimento è stato trattenuto per la decisione.

La Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento e debba quindi essere rigettato, come di seguito evidenziato.

Il reclamante non ha offerto elementi di prova idonei a superare le risultanze del referto arbitrale.

Come noto, *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ex art. 61 comma 1, C.G.S. Ne deriva che la sua messa in discussione va proposta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).

Con particolare riferimento, poi, alla dichiarazione congiunta del 18.10.2023, trasmessa dai due dirigenti della squadra antagonista la Corte, in disparte ogni valutazione sulla sua ritualità, non si è sottratta al suo esame e, pur tuttavia, non può esimersi dall'evidenziare che, *“in caso di inconciliabilità dei fatti riportati dai “testi” con quelli contenuti nella versione arbitrale, il Giudice deve comunque privilegiare quest'ultima, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 61 C.G.S.”* (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 46 del 15.7.2022).

Ne deriva che, già solo per questo, non ricorrerebbero, come non ricorrono, i presupposti per discostarsi dalla ricostruzione effettuata nel rapporto di gara.

Ciò nondimeno la Corte, per completezza di attività istruttoria, nel corso dell'udienza ha comunque ritenuto opportuno ascoltare l'arbitro, affinché questi potesse rendere gli opportuni chiarimenti. Ebbene egli, nel supplemento di rapporto trasmesso in pari ha data, ha ribadito integralmente la versione dei fatti esposta in referto, con ciò cristallizzandola irreversibilmente, descrivendo con la stessa dovizia di particolari e di linguaggio la condotta del dirigente della reclamante, concretatasi in inequivoche espressioni minacciose e ingiuriose (tra le quali: “testa di...”; “figlio di...”; “bastardo”) indirizzate ad un calciatore avversario (alla fine del primo tempo) e in una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara; quest'ultima -risulta sempre dal referto- è stata tenuta, peraltro, in due momenti distinti (la prima, alla fine del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e, la seconda, al termine della gara), con frasi non meno minacciose e ingiuriose (es. “stupido testa di...”; “str...”; “bastardo”), non sfociando in contatto fisico per effetto del duplice intervento della forza pubblica sostitutiva.

Alla luce delle risultanze processuali emerse, la Corte non può che condividere la misura della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado, ovvero l'inibizione del dirigente sino al 8.2.2024, ritenendola congrua e proporzionata agli accadimenti ed alle relative responsabilità, meritevoli di essere valutate in base all'art. 36, secondo comma, C.G.S., per la condotta “irrispettosa” (i), nei confronti del direttore di gara e all'art. 39, terzo comma, C.G.S., per la condotta “antisportiva” (ii), verso il giocatore della squadra avversaria.

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione del sig. Mimmo Patrizio fino all'8.2.2024, ripartita nel seguente modo: quanto alla prima (i), sino all'8.1.2024 e, quanto alla seconda (ii), dal 9.1.2024 al 8.2.2024.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Marco;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria Zonno (componente) e dell'Avv. Nicola Fantetti (componente), assistita dal dott. Domenico Colella in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 30 ottobre 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato di Eccellenza - presentato dalla A.S.D. Canosa Calcio 1948, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 19/10/2023.

Oggetto: artt. 42 e 10 C.G.S. - tesseramento nullo

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 19/10/2023;
- la A.S.D. Canosa Calcio 1948 ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 20/10/2023 alle ore 20.31 ed alla controparte alle ore 20.24;
- il reclamo è stato depositato - a mezzo PEC - in data 23/10/2023 presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel termine previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- il contenuto del reclamo è sostanzialmente ripropositivo dell'atto di impugnazione sottoposto al Giudice di prime cure e, sostanzialmente, si fonda su due argomentazioni: 1) nullità del tesseramento del giocatore Valdua Ezequiel, essendo stato effettuato in violazione dell'art. 40 quater del NOIF – che prevede il rilascio del transfer internazionale nei casi di “*trasferimento da federazione estera*”; 2) posizione irregolare del citato tesserato, per non aver scontato n. 3 giornate di squalifica, comminate con provvedimento pubblicato sul C.U. FIGC n. 151/AA del 12/2/2022;
- il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto, condividendo integralmente le motivazioni contenute nel provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale;
- è stato verificato sul portale internazionale www.transfermarkt.it che il tesserato Valdua Ezequiel (nato il 7/8/1988), alla data del 15/9/2023 risulterebbe svincolato, per cui non vi è traccia dell'ipotetico tesseramento per la società spagnola Manchegociudad Real;
- la documentazione allegata dalla reclamante appare inutilizzabile - oltre che inattendibile - trattandosi di videate informatiche parziali, prive di data e di incerta provenienza;
- sul tema della prova del tesseramento la giurisprudenza federale dichiara che “*prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'ufficio tesseramento competente, sino a prova contraria*” (ex multis Corte Sportiva di Appello – sez. 3^a - n. 5/CSA del 13/7/2018);
- la prova contraria non è stata né fornita né raggiunta, a nulla rilevando le pagine di un social network prodotte tramite stampa da computer;
- inoltre la giurisprudenza federale ha chiarito, per casi analoghi, che “*lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento nel sistema informatico centrale AS 400, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un'esigenza di funzionalità dell'intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato – nonché agli altri soggetti interessati – le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni*” (ex multis – Corte d'Appello Federale – n. 112 S.S. 2022-2023 e n. 259 S.S. 2021-2022);
- dal sistema AS 400 non emerge alcuna prova del c.d. “doppio tesseramento”, paventato dalla reclamante al momento del tesseramento posto in essere dalla controinteressata Nuova Spinazzola;

- analogo ragionamento deve essere articolato in ordine alla tesi che il vizio di tesseramento andrebbe a travolgere il trasferimento perfezionato dalla società Nuova Spinazzola con efficacia ex tunc, in quanto la giurisprudenza federale afferma che *“il vizio del tesseramento avrebbe un effetto invalidante ex art. 42 NOIF – ossia dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”* (ex multis – Corte Sportiva d’Appello – sez. 3^a - n. 604 del 27/4/2023). Pertanto l’ipotetica revoca del tesseramento oggetto del reclamo non potrebbe avere alcun riflesso sul medesimo e sul risultato della gara, essendosi quest’ultima svolta in data antecedente rispetto al richiesto - e ad oggi mai adottato - provvedimento di revoca;
- quanto infine all’ipotesi che il tesserato Valdua Ezequiel non abbia ad oggi scontato la squalifica per tre giornate pubblicata sul C.U. del 12/1/2022 si rimarca, in via preliminare, che la reclamante non ha fornito alcuna prova in ordine a quanto dedotto. Il Giudice di prime cure ha comunque posto in essere una non obbligatoria ricerca ed ha rilevato che il su citato tesserato è stato tesserato per la società Barletta a far data dal 14/7/2022. Dall’analisi del portale www.tuttocampo.it ha rilevato che il Valdua non è stato schierato dal Barletta per due gare nel mese di ottobre 2022 e per tre gare nel mese di novembre 2022, prima di essere tesserato per la società Manfredonia;
- pertanto mancano *“indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito”* (Corte Federale d’Appello – sez. Unite – n. 19 S.S. 2020-2021): pertanto deve escludersi documentalmente che alla data della gara oggetto del presente ricorso la squalifica non fosse stata scontata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Canosa Calcio 1948;
- 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 02/11/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci